

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 7 dicembre 1967 concernente la proroga della validità
delle patenti degli esercizi pubblici

(del 15 dicembre 1967)

Con decreto legislativo del 12 dicembre 1966 il Gran Consiglio accoglieva la proposta del Consiglio di Stato di prorogare la validità delle patenti degli esercizi pubblici fino al 31 dicembre 1967. Fu questo il terzo provvedimento di proroga delle patenti adottato dal 1962, in vista della promulgazione di una nuova legge, alla cui preparazione lavorarono alcuni giuristi, una Commissione extra-parlamentare, il Dipartimento e il Consiglio di Stato fino al 25 febbraio 1966, data di presentazione alla Sovrana Rappresentanza del messaggio accompagnante il progetto di nuovo testo.

L'esame delle nuove norme da parte della Commissione della Legislazione non poté essere ultimato entro la fine della passata legislatura; ripreso e portato a termine in questo scorcio della presente, il Gran Consiglio se ne occupò, approvando la nuova legge, nella seduta dell'11 ottobre 1967. Questo atto legislativo contiene le premesse per il riesame generale di tutte le patenti esistenti e il conseguente adattamento degli esercizi pubblici alle prescrizioni promulgate: in particolare la nuova legge contempla il mantenimento delle attuali patenti fino a quando « l'Autorità competente non avrà deciso su ogni singolo caso ».

La riuscita del referendum promosso dalla Società degli esercenti e degli albergatori e tendente a sottoporre al giudizio del popolo il nuovo testo di legge, trae con sé l'impossibilità di applicazione anche delle norme relative alla validità delle patenti: ne consegue che, senza un ulteriore provvedimento di proroga, a partire dal 1. gennaio 1968 circa tremila patenti di esercizio pubblico si troveranno nell'anormale e illegale situazione di essere scadute, senza possibilità di essere rinnovate.

Per evitare questo inconveniente, il Consiglio di Stato propone pertanto di adottare un nuovo decreto legislativo con il quale la scadenza di tutte le patenti viene procrastinata fino all'entrata in vigore della nuova legge sugli esercizi pubblici, ritenuto che il termine non abbia a prolungarsi oltre il 31 dicembre 1968.

La Commissione, pur accogliendo sostanzialmente la proposta del Consiglio di Stato, ha ritenuto di meglio specificare la portata del decreto in esame, in particolare per regolare la situazione delle patenti rilasciate a titolo provvisorio. Per le patenti che già ossequiano ai requisiti della vigente legislazione, salvo quello della durata, si è ritenuto di prorogare la loro validità fino al 31 dicembre 1969.

Qualora la nuova legge fosse accettata dal popolo, il proposto decreto sarà automaticamente abrogato.

Vi preghiamo pertanto di accogliere l'annesso progetto di decreto.

Per la Commissione della Legislazione:

P. Bignasca, relatore

Ballinari — Barchi — Jelmini — Lepori
— Maino — Riva — Snider — Tam-
burini

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la proroga generale della scadenza delle patenti
di esercizio pubblico

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 7 dicembre 1967 n. 1489 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — ¹ Le patenti di esercizi pubblici venute o che verranno a scadenza esclusivamente in applicazione dell'art. 10 cpv. 1 della legge sugli esercizi pubblici del 12 novembre 1931 sono prorogate sino al 31 dicembre 1969.

² Alle patenti di esercizio pubblico che non ossequiano ai requisiti della vigente legislazione è conferita validità provvisoria sino al 30 giugno 1968. Entro questo termine i titolari dovranno adeguarsi ai requisiti della vigente legislazione e chiedere la concessione di patente giusta gli art. 6 e seguenti della legge del 12 novembre 1931.

Art. 2. — Il presente decreto abroga quello del 12 dicembre 1966 prorogante fino al 31 dicembre 1967 la validità delle patenti di esercizio pubblico.

Art. 3. — Il presente decreto decadrà qualora fosse approvato dal popolo il progetto di legge votato dal Gran Consiglio l'11 ottobre 1967.

Art. 4. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.